



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: NUOVI INTERVENTI STRADALI E PROGETTAZIONE

CLASSIFICA 008.002.016 FASCICOLO 000003/2017

OGGETTO: S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - MODIFICA AL LIMITE DI VELOCITA' A TRATTI VARI NEI COMUNI DI CAIRO M.TTE, CARCARE, ALTARE E SAVONA DALLA PROGRESSIVA KM. 132+647 ALLA PROGRESSIVA KM. 151+848.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O IL SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;

PREMESSO che:

- la S.P 29" del Colle di Cadibona " si sviluppa nei Comuni di Cairo M.tte, Carcare, Altare e Savona, per un tratto compreso tra le progressive Km. 132+647 ed il Km. 151+848;
- le sue caratteristiche funzionali, geometriche e plano altimetriche differenziate lungo il suo tracciato, non consentono l'applicazione del limite previsto per le strade extraurbane secondarie ai sensi dell'art 142 comma 1 del D.Lgs. Del 30.04.1992 n° 285 e s.m.i;
- che proprio per le sue caratteristiche è possibile fissare limiti massimi di velocità differenziati lungo il tratto in oggetto;

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli art 140, 141, 142, comma 1, 2 del citato D.Lgs. n. 285/1992
- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992

CONSIDERATO:

- l'opportunità di procedere alla revisione dei limiti massimi di velocità in conseguenza di quanto previsto dalla II° direttiva del Ministero dei trasporti del 27/04/2006 relativa alla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

VISTO:

- le indagini di traffico effettuate dalla Provincia di Savona nel dicembre 2017 che anno censito il numero dei veicoli transitanti lungo alcuni tratti della S.P. 29 e la loro velocità di massima percorrenza;

CONSIDERATO:

- che la S.P. 29 attraversa i nuclei di frazione denominati Cadibona, Montemoro e Maschio in cui sono presenti numerose abitazioni, scuole, locali ed esercizi o di pubblico interesse;

RICHIAMATA:

- l'ordinanza n° 100/2000 con la quale l'Ente Nazionale per le strade aveva già istituito il limite di velocità a 50 km/h sulla SP n° 29 dal Km. 142+600 al Km. 144+330;
- l'ordinanza n° 46 del giugno 2003 della Provincia di Savona sulla SP 29 dal 141+700 al Km. 152+181;

VISTA:

- la necessità di imporre una limitazione dettata dalle reali necessità di sicurezza armonizzate con le esigenze di fluidità del traffico;

ATTESO:

- le valutazioni tecniche sfruttando il metodo dell'85 percentile suggerite dalla circolare prot. n. 777 del 27/04/2006 del Ministero dei Trasporti;

CONSIDERATO:

- il grado di incidentalità della strada e le caratteristiche geometriche e morfologiche della stessa, si è ritenuto opportuno adeguare il limite massimo di velocità nel tratto compreso tra le progressive Km. 147+000 al Km. 149+350 comprendenti i nuclei abitati di Montemoro e Maschio ai fini della sicurezza stradale;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

l'istituzione del limite massimo di velocità permanente in entrambi i sensi di marcia a 50 Km/h per tutte le categorie di veicoli sui seguenti tratti della S.P. 29 “ del Colle di Cadibona “:

dal Km. 132+647 al Km. 137+350;

dal Km. 137+690 al Km. 138+378;

dal Km. 141+047 al Km. 141+700;

dal Km. 142+600 al Km. 144+330;

dal Km. 146+260 al Km. 147+000;

dal Km. 150+915 al Km. 151+848 abitato di Savona (fine tratta di competenza).

L'istituzione del limite massimo di velocità permanente in entrambi i sensi di marcia a 60 Km/h per tutte le categorie di veicoli sui seguenti tratti della S.P. 29 “ del Colle di Cadibona “:

dal Km. 147+000 al Km. 149+350.

L'istituzione del limite massimo di velocità permanente in entrambi i sensi di marcia a 70 Km/h per tutte le categorie di veicoli sui seguenti tratti della S.P. 29 “ del Colle di Cadibona “:

dal Km. 138+378 al Km. 141+047.

L'istituzione del limite massimo di velocità in entrambi i sensi di marcia a 80 Km/h per tutti gli autoveicoli e a 60 Km/h per tutti i motoveicoli e sui seguenti tratti della S.P. 29 “ del Colle di Cadibona “:

dal Km. 141+700 al Km. 142+600;

dal Km. 144+330 al Km. 146+260;

dal Km. 149+350 al Km. 150+915.

L'istituzione del divieto di fermata nel seguente tratto della S.P. 29 “del Colle di Cadibona “:

dal Km. 149+450 al Km. 149+550.

DISPONE

1. L'apposizione in perfetta efficienza, dei sistemi di segnalamento permanente relativi ai limiti di velocità alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. la pubblicazione del presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi,
3. di comunicare copia del presente atto alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, ai Comuni interessati;

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Renato Falco;
2. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.